

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **CULTURA**

Convenzione culturale europea ([STE n° 18](#)), aperto alla firma a Parigi, il 19 dicembre 1954.

Entrata in vigore : 5 maggio 1955.

Questa Convenzione ha quale obiettivo lo sviluppo di una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, la promozione di contributi nazionali ad un patrimonio culturale comune dell'Europa nel rispetto degli stessi valori fondamentali, incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle Parti della Convenzione. La Convenzione contribuisce ad un'azione concertata incoraggiando attività culturali di interesse europeo.

* * *

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico ([STE n° 66](#)), aperto alla firma a Londra, il 6 maggio 1969.

Entrata in vigore : 20 novembre 1970.

La Convenzione si applica ai resti, oggetti ed ad ogni traccia dell'esistenza umana che sia testimonianza del passato e le cui principali fonti di informazione siano costituite da scavi e scoperte.

Le Parti accettano di prendere le misure necessarie per delimitare e proteggere i siti e le aree di interesse archeologico e di costituire delle zone riservate per conservare dei segni materiali per futuri scavi. Le Parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, a vietare e reprimere gli scavi clandestini, a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che gli scavi siano specificamente autorizzati e conferiti solo a persone qualificate nonché a prendere le misure necessarie ad assicurare il controllo e la conservazione dei risultati ottenuti. Ancora, le Parti accettano di adottare delle disposizioni che favoriscano la pubblicazione scientifica dei risultati di scavi e scoperte; di facilitare la circolazione dei beni archeologici a fini scientifici, culturali ed educativi; di sensibilizzare l'opinione pubblica al valore storico e culturale del patrimonio archeologico e alla necessità della sua conservazione.

La Convenzione sottolinea il principio di cooperazione internazionale, particolarmente nel campo della circolazione internazionale dei beni archeologici (per esempio, il controllo sulla politica di acquisto dei musei).

* * *

Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STE n° 119](#)), aperto alla firma a Delfi, il 23 giugno 1985.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

Fondandosi sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà nella protezione del patrimonio culturale europeo, la Convenzione tende a proteggere il patrimonio culturale contro le attività criminali. Per raggiungere tale fine, le Parti s'impegnano a sensibilizzare il pubblico sulla necessità della protezione dei beni culturali, a cooperare nella prevenzione dei reati contro i beni culturali, a riconoscere la gravità di tali infrazioni, ad applicare delle sanzioni adeguate o a cooperare per il recupero di beni culturali sottratti.

* * *

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa ([STE n° 121](#)), aperto alla firma a Grenade, il 3 ottobre 1985.

Entrata in vigore : 1° dicembre 1987.

La Convenzione tende a rafforzare ed a promuovere le politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio architettonico in Europa. Essa afferma, tra l'altro, la necessità di una solidarietà europea per la conservazione di questo patrimonio e tende a favorire una concreta collaborazione tra le Parti. Essa pone i principi di una « coordinazione europea delle politiche di conservazione ».

* * *

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) ([STE n° 143](#)), aperto alla firma a La Valetta, il 16 gennaio 1992.

Entrata in vigore : 25 maggio 1995.

Tale Convenzione riesaminata attualizza le disposizioni della Convenzione (STE no. 66) adottata dal Consiglio d'Europa nel 1969.

Il nuovo testo fa della conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico uno degli obiettivi delle politiche urbane e di pianificazione. Essa concerne in particolare le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori al fine di assicurare la preservazione del patrimonio archeologico.

La Convenzione riesaminata formula degli orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti. Essa si occupa anche di accesso del pubblico, in particolare ai siti archeologici, e delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione prenda coscienza del valore del patrimonio archeologico.

Infine, tale Convenzione costituisce un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di patrimonio archeologico, il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi. Il Comitato incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione svolge un ruolo di impulso e di coordinamento delle politiche sul patrimonio archeologico in Europa.

* * *

Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica ([STE n° 147](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 2 ottobre 1992.

Entrata in vigore : 1° aprile 1994.

Lo scopo di tale Convenzione è di incoraggiare lo sviluppo di coproduzioni cinematografiche multilaterali, di salvaguardare la libertà di creazione e di espressione e di difendere le differenze culturali dei diversi Paesi europei.

Per beneficiare del regime della Convenzione, le coproduzioni devono associare almeno 3 coproduttori di tre diversi Stati parti. La partecipazione di uno o più coproduttori non residenti in una delle Parti della Convenzione, è autorizzata a patto che il loro contributo non ecceda il 30 % del costo totale della produzione. Si deve, poi, trattare di un'opera cinematografica che possa essere considerata europea secondo i criteri fissati nell'Allegato II.

Allorché le condizioni siano state rispettate, la Convenzione assimila tutte le coproduzioni, che siano state approvate dalle competenti autorità delle Parti, ai film nazionali. In sostanza, quelle beneficiano di tutti i vantaggi accordati a questi. Sono inoltre considerati: le proporzioni minime e massime degli apporti dei coproduttori, il diritto di proprietà di ciascun coproduttore del negativo originale, delle immagini e delle musiche, il generale equilibrio degli investimenti e delle partecipazioni tecniche ed artistiche obbligatorie, le misure che le Parti devono prendere al fine di facilitare la realizzazione e l'esportazione di opere cinematografiche, ed il diritto di una Parte di esigere una versione finale cinematografica nella sua lingua.

* * *

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società ([STCE n° 199](#)), aperto alla firma a Faro, il 27 ottobre 2005.

Entrata in vigore : 1° giugno 2011.

La Convenzione parta dall'idea che la conoscenza e l'uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Il testo presenta il patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (riveduta) ([STCE n° 220](#)), aperto alla firma a Rotterdam, il 30 gennaio 2017.

Entrata in vigore : 1° ottobre 2017.

L'obiettivo della Convenzione rivista è fornire un quadro giuridico e finanziario per la coproduzione di lungometraggi che coinvolgono società di produzione impiantate in tre o più stati Parti. La Convenzione rivista può essere utilizzata anche come quadro bilaterale in assenza di un trattato specifico di co-produzione tra due Parti. La partecipazione di uno o più co-produttori che non siano insediati in tali Parti è possibile a condizione che il loro contributo totale non superi il 30% del costo totale della produzione. L'opera co-prodotta deve anche soddisfare la definizione di opera cinematografica ufficialmente co-prodotta indicata nell'Allegato II della Convenzione.

Questa Convenzione aggiorna le disposizioni della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 1992 (STE no. 147), al fine di riflettere i profondi cambiamenti avvenuti nell'industria cinematografica nel periodo intercorso.

Le revisioni chiave del testo sono volte a:

- ampliare l'ambito della Convenzione aprendola all'accesso di Stati non membri del Consiglio d'Europa e introducendo la nozione di "coproduzione ufficiale internazionale" a sostituzione di quella di "coproduzione ufficiale europea";
- adattare le quote minime e massime di contributi da parte di ogni coproduttore, per facilitare la partecipazione a coproduzioni ufficiali e, al contempo, offrire tutele per le autorità nazionali nel caso desiderino bloccare l'accesso a schemi nazionali di finanziamento di produzioni;
- garantire il monitoraggio e la condivisione delle migliori prassi nell'applicazione della Convenzione rivista; queste funzioni devono essere svolte dal Consiglio di Gestione del fondo Eurimages, che si riunisce in una configurazione allargata per includere tutte le Parti al testo rivista;
- facilitare il lavoro delle autorità competenti responsabili della sua applicazione aggiornando la procedura per il riconoscimento secondo la Convenzione onde riflettere prassi diffuse.

La Convenzione rivista si applica a coproduzioni in cui tutte le società di produzione coinvolte hanno la loro sede nelle Parti al testo aggiornato. La Convenzione del 1992 continuerà ad applicarsi a qualsiasi coproduzione in cui almeno una delle società interessate abbia sede in una Parte solo alla Convenzione del 1992.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali ([STCE n° 221](#)), aperto alla firma a Nicosia, il 19 maggio 2017.

Entrata in vigore : 1° aprile 2022.

La Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell'azione dell'Organizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

La Convenzione, aperta alla firma di tutti i paesi del mondo, è volta inoltre a promuovere la cooperazione internazionale nella lotta contro tali reati, che distruggono il patrimonio mondiale.

La Convenzione, che è l'unico trattato internazionale dedicato specificamente all'incriminazione del traffico illecito di beni culturali, stabilisce diverse infrazioni penali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali, nonché l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce inoltre come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.